

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE**  
**“AMICI DELL' ORCHESTRA - SCUOLA MEDIA STATALE COSTANTINO NIGRA - TORINO”**

**Art. 1 Costituzione, denominazione, sede, durata**

1.1 È costituita in data 15 giugno 2002 l'Associazione di Volontariato sotto la denominazione “Amici dell'Orchestra - Scuola Media Statale Costantino Nigra - Torino”

1.2 L'Associazione ha sede legale presso la Scuola Media Statale Costantino Nigra succursale, C.so Svizzera 51 -10143 Torino, Italia. Potrà avere altre sedi operative anche all'estero.

1.3 La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo a tempo indeterminato.

**Art. 2 Scopi e finalità**

L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge di promuovere e diffondere la cultura musicale presso i ragazzi in età scolare, in particolare attraverso l'esperienza orchestrale.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

2.1 Sostenere e promuovere l'orchestra della Scuola Media Statale Costantino Nigra - Torino.

2.2 Collaborare all'ampliamento della dotazione strumentale dell'attuale orchestra.

2.3 Supportare gli enti preposti per effettuare ogni miglioria utile ai locali ospitanti: pedana, interventi migliorativi dell'acustica, apparecchiature audio/video, ecc.

2.4 Favorire la permanenza nell'orchestra degli ex-allievi che intendano farne parte, per proseguire il percorso musicale avviato nel triennio di scuola media.

2.5 Sviluppare progetti, attività, eventi destinati alla valorizzazione della cultura musicale fra i giovani e i soci.

2.6 Organizzare e gestire, in proprio o con strutture esterne pubbliche o private, eventi culturali quali concerti, lezioni concerto, convegni.

2.7 Istituire una biblioteca musicale.

2.8 Istituire borse di studio e programmi di scambio per permettere ai giovani musicisti di viaggiare e soggiornare per periodi di tempo in altri stati, facendo ricerche e partecipando direttamente al lavoro nelle istituzioni parallele.

2.9 Organizzare festival musicali che favoriscano la conoscenza e il dialogo fra le varie culture europee e internazionali e fra le varie generazioni.

2.10 Sostenere la produzione e la diffusione di manifestazioni musicali rivolte ai giovani in età scolare.

2.11 Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale.

2.12 Favorire la partecipazione di ragazzi svantaggiati o portatori di handicap perché possano trovare nelle diverse espressioni della musica un sollievo al proprio disagio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

**Art. 3 – Patrimonio ed esercizio sociale**

3.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative

- b) contributi degli aderenti
- c) contributi privati
- d) contributi ed erogazioni dello Stato, di enti pubblici, dell'Unione Europea
- e) donazioni e lasciti di privati
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali connesse e accessorie al raggiungimento dello scopo istituzionale (CD, filmati, corsi di musica, concerti).

3.2 L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e culturali, potrà eventualmente compiere operazioni creditizie e finanziarie purché siano a garanzia di capitale investito, e senza limitazioni sul disinvestimento.

3.3 È vietata tra i soci la distribuzione, anche in modo indiretto o sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, capitali e materiali, durante tutta la vita dell'Associazione. In caso di scioglimento i beni residui saranno devoluti al corso musicale della Scuola Media Statale Costantino Nigra - Torino, se attivo, o ad altre associazioni musicali aventi scopo analogo o affine.

3.4 L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

#### **Art. 4 – I soci**

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci effettivi i legali rappresentanti (genitori e tutori) dei giovani frequentanti la sezione musicale della Scuola Media Statale Costantino Nigra – Torino. Possono essere soci benefattori tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che presenteranno domanda scritta di adesione dichiarando di condividere gli obiettivi e di accettarne lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Può presentare domanda di adesione all'Associazione chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica o religiosa.

Le domande di ammissione sono automaticamente ammesse se entro trenta giorni dalla data di presentazione, il Consiglio direttivo non esprime parere contrario.

4.2 La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso: le dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo
- b) mancato pagamento della quota sociale
- c) espulsione o radiazione dovute a comportamento contrastante con gli obblighi della Associazione e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di attuare il provvedimento, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica all'Assemblea medesima.

4.3 Il socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate o ad altri beni precedentemente donati e inventariati.

#### **Art. 5– Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente, ove nominato
- e) il Tesoriere/Segretario
- f) il Direttore artistico, ove nominato
- g) il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato.

Non sono ammesse, salvo particolari situazioni da valutare, le seguenti sovrapposizioni di cariche:  
Presidente - Tesoriere, Direttore artistico - Tesoriere

## **Art. 6– L’Assemblea dei soci**

6.1 L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. È convocata dal Presidente dell’Associazione mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche in via posta elettronica con il consenso dell’interessato, almeno dieci giorni prima della data dell’adunanza.

6.2 Ogni socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, ogni socio non può avere più di due deleghe.

6.3 L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto alla partecipazione. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Entrambe le modalità di convocazione devono essere simili per quanto riguarda orari e luoghi al fine di favorire al massimo la partecipazione dei soci.

6.4 L’Assemblea delibera con la maggioranza degli intervenuti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci, presenti o delegati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando il diritto di recesso per i dissenzienti.

6.5 Sono di competenza dell’Assemblea:

- a) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo
- b) la nomina del Consiglio direttivo e la vigilanza affinché siano rispettati i fini culturali dell’associazione
- c) eventuali modifiche allo statuto e scioglimento dell’associazione con le maggioranze di cui all’articolo 6.4 del presente statuto
- d) proporre assemblee e, volendo, autoconvocarsi con la presenza di almeno i due terzi dei soci
- e) esame e approvazione delle attività proposte dal direttivo e/o dal Presidente.

6.5 Tutte le deliberazioni dell’Assemblea obbligheranno anche i soci assenti o dissenzienti.

6.6 Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario.

## **Art. 7– Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati dall’Assemblea dei soci.

7.2 Il Consiglio direttivo dura in carica 2 anni. I consiglieri sono rieleggibili.

7.3 Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da metà dei suoi membri. In ogni caso almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine alla gestione dell’associazione.

7.4 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso telefonico o via posta elettronica con il consenso dell’interessato. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Dato l’esiguo numero dei componenti non sono ammesse deleghe.

7.5 Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell’associazione, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, ove nominato, e in sua assenza dal consigliere più anziano.

7.6 Il consigliere assente ingiustificato per 3 volte consecutive decade automaticamente dalla carica.

7.7 Le funzioni del Consiglio sono:

- a) deliberare sulla politica dell’associazione coadiuvando il Presidente nella gestione della medesima
- b) coordinare le attività dell’associazione
- c) proporre all’Assemblea il candidato Presidente
- d) eleggere il Tesoriere, il Segretario e il direttore artistico qualora previsto
- e) nominare consulenti e direttori artistici, tecnici, culturali e gruppi di lavoro su tematiche specifiche
- f) collaborare alla preparazione del bilancio preventivo
- g) predisporre una relazione di attività da presentare all’Assemblea dei soci
- h) approvare nuove iscrizioni e radiazioni
- i) approvare i verbali delle riunioni redatti dal Segretario

## **Art. 8 Presidente**

8.1 Il Presidente è la figura avente la legale rappresentanza e responsabilità dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

8.2 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo.

8.3 Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le varie assemblee e il Consiglio direttivo
- b) presentare al Consiglio le direttive di funzionamento dell'associazione e promuoverne l'attuazione
- c) governare la gestione dell'associazione e dare esecuzione, con l'ausilio del Consiglio direttivo, alle delibere dell'Assemblea
- d) controllare e coordinare le attività delle altre cariche.

8.4 Il Presidente ha tutti i doveri e i poteri attribuitigli dal presente statuto e dalla legge.

8.5 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, ove nominato, o ad altra persona il compimento di singoli atti o di singole attività.

8.6 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

8.7 Il Presidente è nominato in carica per 2 anni ed è rieleggibile.

## **Art. 9 Direttore Artistico**

9.1 Il Direttore artistico, se previsto, è nominato dal Consiglio direttivo, al quale propone il programma artistico che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

9.2 Assolve le seguenti funzioni:

- a) comporre e strutturare l'orchestra
- b) creare il repertorio musicale
- c) proporre le acquisizioni dei materiali musicali (strumenti, spartiti, audiovisivi, ecc.)
- d) curare i contenuti delle manifestazioni
- e) organizzare le attività di ascolto
- f) gestire corsi musicali
- g) impostare i contenuti del materiale della biblioteca musicale
- h) scegliere collaboratori per attività specifiche.

## **Art. 10 Tesoriere/Segretario**

10.1 Il Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio direttivo e rispondono del proprio operato al Presidente.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione (iscrizioni, tessere, convocazioni), assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Tesoriere segue i movimenti contabili e le relative registrazioni (sovvenzioni, preventivo e consuntivo annuale, gestione patrimonio, investimenti, pagamenti, inventario beni materiali.) È possibile affidare i due incarichi ad un solo consigliere.

## **Art. 11 Collegio dei revisori dei conti**

11.1 Il collegio dei revisori dei conti, ove nominato, è composto da tre membri eletti di norma ogni due anni dall'Assemblea dei Soci.

11.2 Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale.

11.3 I revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.4 I revisori dei conti durano in carica due anni e decadono con il Consiglio direttivo contemporaneamente in carica, essi sono rieleggibili.

### **Art. 12 Scioglimento**

12.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria che provvederà a deliberare in ordine alle disponibilità sociali escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci. La deliberazione deve essere espressa con la stessa maggioranza prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto.

12.2 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto come previsto dall'art. 3.3

12.3 Le modalità di liquidazione saranno definite dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 13 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni della legge italiana.